



COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 88 del 22-03-2024

Oggetto: *REVISIONE E APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI GIUDIZIARI PER RESPONSABILITÀ CIVILE, CONTABILE PENALE O AMMINISTRATIVA.*

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventidue del mese di marzo, in Roseto degli Abruzzi nella Casa Comunale, nella solita sala delle adunanze alle ore 13:00, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. DOTT. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO nelle persone dei Signori assessori.

DOTT. NUGNES MARIO	SINDACO	P
MARCONE ANGELO	VICE SINDACO	P
SOTTANELLI ZAIRA	ASSESSORE	P
Dott. Luciani Francesco	ASSESSORE	P
DOTT. MAZZOCCHETTI GIANNI	ASSESSORE	P
D'Elpidio Annalisa	ASSESSORE	P

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott.Ssa D'Egidio Raffaella;
Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Soggetta a controllo N	Soggetta a comunicazione S
Immediatamente eseguibile S	Soggetta a ratifica N

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

L'anno duemilaventiquattro il giorno 22 del mese di marzo in Roseto degli Abruzzi, in modalità mista e da remoto ai sensi della Delibera di C.C. n. 30 del 13.05.2022, alle ore 13,00, previo invito diramato nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza del Sig. Dott. NUGNES MARIO in qualità di SINDACO. E' presente oltre al Sindaco l'Assessore Mazzocchetti. Collegati da remoto gli Assessori Sottanelli, D'Elpidio, Luciani e Marcone.

LA GIUNTA COMUNALE

DATO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 30.06.2022 è stato approvato il *“Regolamento in materia di Patrocinio Legale e rimborso spese legali a dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa”*

ATTESO che il suddetto Regolamento disciplina in modo puntuale gli aspetti procedurali e organizzativi connessi in specifico alla verifica dei presupposti necessari per la concessione del patrocinio legale ai dipendenti dell'ente ed in particolare:

- termini per la comunicazione del giudizio instaurato nei confronti del dipendente;
- adeguate indicazioni sugli elementi che determinano il *“conflitto di interesse”*;
- valutazione *ex ante* ed *ex post* della sussistenza dello stesso;
- scelta del legale di comune gradimento;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento è stato approvato prima del 16 novembre 2022 ovvero in data antecedente la sottoscrizione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro firmato tra Aran e le Organizzazioni e le Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Locali-Triennio 2019/2021.

RICHIAMATO l'art. 59 del nuovo CCNL 2019-2021, dedicato al *“ Patrocinio legale”* esteso anche alla responsabilità contabile il quale, testualmente dispone:

- al comma 1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici, per tutti i gradi di giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.*

- al comma 2.

Qualora il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'Ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'Ente e i relativi oneri sono interamente a carico dell'interessato.

Nel caso di conclusione favorevole dei procedimenti di cui al comma 1 e, nell'ambito di un procedimento penale con sentenza definitiva di assoluzione o decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, l'Ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite

massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi.

Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse, anche solo potenziale.

Resta comunque ferma la possibilità per il dipendente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'Ente.

In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

- al comma 3. *L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.*
- al comma 4. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio.*
- al comma 5. *La disciplina del presente articolo non si applica ai dipendenti assicurati ai sensi dell'art. 58 (Copertura assicurativa) comma 6 con riferimento alla responsabilità civile.*
- al comma 6. *Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000.*

RILEVATA quindi ai sensi dell'art. 59, comma 1, del CCNL 2019-2021 l'estensione del patrocinio legale anche ai procedimenti concernenti la responsabilità contabile.

PRESO ATTO

- che ai sensi dell'art. 59 del comma 2, primo periodo, la disposizione conferma che, in prima battuta, spetta all'Ente nominare un legale o un consulente tecnico; il dipendente può decidere di nominare altri legali o consulenti in sostituzione, oppure di affiancarli. Solo in questo caso occorre un gradimento dell'ente successivo all'individuazione del dipendente ed è il dipendente stesso a doversi fare carico degli oneri, invertendo le fasi.
- che ai sensi dell'art. 59 del comma 2, secondo periodo, è previsto un rimborso che scatta qualora si verifichi la situazione specificata nel primo periodo del comma 2 e, cioè, di sostituzione o affiancamento del legale e del consulente tecnico. Il che conferma, a contrario, che nel caso del comma 1 è l'ente a dover pagare direttamente legale e consulente e non a rimborsare.
- che ai sensi dell'art. 59 del comma 2, terzo periodo si afferma il diritto del dipendente ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la propria difesa in giudizio, anche qualora l'ente avesse ritenuto sussistente il conflitto di interessi. La conclusione favorevole dei processi, insomma, vale a dimostrare l'inesistenza del conflitto di interessi eventualmente rilevato ab initio. Il Ccnl, quindi, elimina qualsiasi incertezza in merito;
- che ai sensi dell'art. 59 del comma 2, quarto periodo, è del tutto evidente che il dipendente può decidere di non giovare della tutela assicurata dal Ccnl: in questo caso nessun onere può essere posto a carico dell'ente;

- che ai sensi dell'art. 59 del comma 4, è evidente che se la condanna dimostri le responsabilità del dipendente l'ente non dispone di un titolo giuridico per coprire le spese del condannato.
- che ai sensi dell'art. 59 del comma 6 quindi l'art. 28 del CCNL del 14.09.2000 **va disapplicato e sostituito**

RITENUTO quindi, di dover aggiornare il Regolamento in materia che, con i caratteri dell'obiettività e dell'imparzialità disponga, ove ne sussistano i presupposti di legge e sulla base della disciplina contrattuale di settore, il riconoscimento e la conseguente liquidazione delle spese legali in favore dei dipendenti;

RICHIAMATO l'articolo 60 del Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 31.03.2022 a norma del quale *"1. L'Ente, anche a tutela di propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico gli oneri di difesa, a condizione che non sussista conflitto di interesse, nel rispetto delle norme dei CCNL. Si rinvia a specifico regolamento la disciplina della materia."*

DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è individuabile nel Segretario Generale a cui in base al vigente funzionigramma compete la Predisposizione/ aggiornamento del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del Responsabile del Servizio competente, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000;

RAVVISATA la necessità di stabilire che la presente deliberazione venga resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, stante la presenza di richieste di patrocinio legale avanzate dai dipendenti in attesa di riscontro;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa e integralmente richiamate, a motivo del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990

1. di **abrogare** il testo del Regolamento in materia di Patrocinio Legale e rimborso spese legali a dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa" approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 201 del 30.06.2022
2. di **approvare il nuovo Regolamento** in materia di Patrocinio Legale e rimborso spese legali a dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, ora

anche contabile, penale o amministrativa così come riformulato nell'allegato che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

3. **di dare mandato al Segretario Generale:**
4. **di comunicare** il presente provvedimento alle OO.SS. territoriali e alle R.S.U. del personale dipendente;
5. di pubblicare, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D. Lgs. 33/2013, il nuovo Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente
6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per le motivazioni in premessa evidenziate.

Dato per letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
DOTT. NUGNES MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Ssa D'Egidio Raffaella